

REGOLAMENTO (CEE) N. 727/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per due prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune per detti prodotti siano sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo,

fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nella tabella dell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Tali sospensioni sono valide dal 1° aprile al 30 giugno 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3004 90 99	Frazione di albumina secca depurata, principalmente composta di des-1-alanina-[125-serina] interleuchina-2 (umana), ottenuta da Escherichia coli manipolata geneticamente	0
ex 8471 93 50	Unità di memoria a dischi flessibili destinata alla produzione di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e loro unità (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia